

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	II Atti preparatori	
	Commissione	
1999/C 83/01	Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO ₂) da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove ⁽¹⁾	1
1999/C 83/02	Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono ⁽¹⁾	4
1999/C 83/03	Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove ⁽¹⁾	9
1999/C 83/04	Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale ⁽¹⁾	13

⁽¹⁾ Testo rilevante ai fini del SEE.

II

(Atti preparatori)

COMMISSIONE

Proposta modificata di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di biossido di carbonio (CO₂) da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove⁽¹⁾

(1999/C 83/01)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 66 def. — 98/0272 (SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE l'11 febbraio 1999)

⁽¹⁾ GU C 305 del 3.10.1998, pag. 2.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Titolo

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

Proposta di direttiva del Consiglio relativa alla disponibilità di informazioni sul consumo di carburante e sulle emissioni di biossido di carbonio CO₂ da fornire ai consumatori per quanto riguarda la commercializzazione di autovetture nuove

Sesto considerando

considerando che l'informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato e che fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante delle autovetture si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l'acquisto di autovetture che consumano meno carburante e di conseguenza emettono meno CO₂, il che potrebbe a sua volta indurre i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte;

considerando che l'informazione svolge un ruolo fondamentale nel gioco delle forze di mercato e che fornendo informazioni precise, puntuali ed omogenee sul consumo specifico di carburante e sulle emissioni di CO₂ delle autovetture si può influire sulla scelta dei consumatori indirizzandoli verso l'acquisto di autovetture che consumano meno carburante e di conseguenza emettono meno CO₂, il che potrebbe a sua volta indurre i costruttori a cercare di ridurre i consumi delle autovetture prodotte;

Articolo 1

La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità.

La presente direttiva ha lo scopo di garantire che siano fornite ai consumatori informazioni relative al consumo di carburante e alle emissioni di CO₂ delle autovetture nuove in vendita o in leasing nella Comunità.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 2, paragrafo 5

«punto vendita»: una struttura, come una sala d'esposizione o uno spazio all'aperto, in cui le autovetture sono esposte per la vendita o il leasing ai clienti potenziali;

«punto vendita»: qualsiasi struttura in cui le autovetture nuove sono esposte in vista o a fini di promozione della vendita o del leasing ai clienti potenziali;

Articolo 5

Gli Stati membri provvedono affinché sia redatta almeno una volta all'anno una guida al risparmio di carburante conforme ai requisiti di cui all'allegato II. La guida deve essere compatta, portatile e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro garantisce inoltre che la guida sia messa a disposizione del pubblico su supporto elettronico, per esempio su Internet, e che la versione elettronica sia costantemente aggiornata con le modifiche alla gamma di modelli delle autovetture nuove in vendita nello stesso Stato membro.

Gli Stati membri provvedono affinché sia redatta almeno una volta all'anno una guida al risparmio di carburante conforme ai requisiti di cui all'allegato II. La guida deve essere compatta, portatile e disponibile gratuitamente al pubblico su richiesta, sia presso i punti vendita, sia presso enti appositamente designati in ciascuno Stato membro. Ogni Stato membro garantisce inoltre che la guida sia messa a disposizione del pubblico su supporto elettronico, per esempio su Internet. Ogni eventuale versione elettronica della guida deve essere costantemente aggiornata con le modifiche alla gamma di modelli delle autovetture nuove in vendita nello stesso Stato membro.

Articolo 10

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva al progresso tecnico sono adottate dalla Commissione, assistita da un comitato consultivo che procede in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.

A supporto del processo di adeguamento, cinque anni dopo l'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'efficacia delle disposizioni della stessa.

Le eventuali modifiche necessarie per adeguare gli allegati della presente direttiva sono adottate dalla Commissione, assistita da un comitato consultivo che procede in conformità alla procedura di cui all'articolo 11, previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle altre parti interessate.

A supporto del processo di adeguamento, tre anni dopo l'entrata in vigore della direttiva gli Stati membri trasmettono alla Commissione una relazione sull'efficacia e l'applicazione della stessa, in particolare sull'applicazione degli allegati. Sulla base di tali relazioni, la Commissione decide anche se si impone una ulteriore armonizzazione e presenta, se del caso, proposte di modifica della presente direttiva.

Inoltre, in conformità con la procedura di cui all'articolo 11, la Commissione adotta misure intese a creare categorie di autovetture.

Allegato I, punto 4

rechino la menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino;

menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ per il ciclo urbano, il ciclo extraurbano e il ciclo misto. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Allegato I, punto 7

Oltre al rendimento del motore, anche lo stile di guida ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre.

Oltre al rendimento del motore, anche uno stile di guida adeguato ed altri fattori non tecnici contribuiscono a determinare il consumo di carburante e le emissioni di CO₂ di un'autovettura. Il biossido di carbonio è il gas serra principalmente responsabile del riscaldamento terrestre. Dispositivi supplementari, quali impianti di condizionamento dell'aria e sistemi di preriscaldamento, possono far aumentare sensibilmente il consumo di carburante.

Allegato II, punto 1

menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino;

menzione del valore numerico corrispondente al consumo ufficiale di carburante e alle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ per il ciclo urbano, il ciclo extraurbano e il ciclo misto, oltre che del tipo di carburante. Il valore del consumo ufficiale di carburante è espresso come uno o più dei seguenti rapporti, indicati al primo decimale: litri per 100 chilometri (l/100 km), miglia per gallone (mpg), chilometri per litro (km/l). Il valore delle emissioni specifiche ufficiali di CO₂ è espresso in grammi per chilometro (g/km) approssimato al numero intero più vicino;

Allegato II, punto 4 bis (nuovo)

la guida al risparmio di carburante contiene inoltre informazioni dettagliate in merito all'aumento del consumo di carburante occasionato da accessori supplementari quali un impianto di condizionamento dell'aria o il preriscaldamento;

Allegato II, punto 6 (nuovo)

un riferimento alla versione aggiornata su Internet o altro formato elettronico.

Allegato III, punto 3

le versioni di autovetture nuove devono essere suddivise ed elencate separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascuna autovettura nuova si deve precisare la marca, la versione, le emissioni ufficiali di CO₂, il consumo ufficiale di carburante e il costo del carburante per un percorso di 10 000 km o 6 000 miglia con l'autovettura in questione. Per ciascun tipo di carburante, le versioni sono elencate in ordine crescente di emissioni di CO₂, con il veicolo che consuma meno al primo posto nell'elenco.

le versioni di autovetture nuove devono essere suddivise ed elencate separatamente a seconda del tipo di carburante (benzina o combustibile diesel). Per ciascuna versione si deve precisare la marca, il tipo, il tipo di carburante, il valore numerico del consumo ufficiale di carburante e le emissioni ufficiali specifiche di CO₂, per il ciclo urbano, il ciclo extraurbano e il ciclo misto, oltre che il costo del carburante per un percorso 10 000 km o 6 000 miglia, basato sul ciclo misto. Per ciascun tipo di carburante, le versioni sono elencate in ordine crescente di emissioni di CO₂, basato sul valore relativo al ciclo misto, con il veicolo che consuma meno al primo posto nell'elenco.

Proposta modificata di regolamento (CE) del Consiglio sulle sostanze che riducono lo strato di ozono⁽¹⁾

(1999/C 83/02)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 67 def. — 98/0228 (SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE l'11 febbraio 1999)

⁽¹⁾ GU C 286 del 15.9.1998, pag. 6.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Terzo considerando

considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono; che è pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti al fine di tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente;

considerando che è accertato che le emissioni continue di sostanze che riducono lo strato di ozono ai livelli attuali causano un grave danno allo strato di ozono; che la riduzione dello strato di ozono nell'emisfero meridionale ha raggiunto nel 1998 livelli mai toccati in precedenza; che nel corso di tre delle quattro ultime primavere si sono registrate gravi riduzioni dello strato di ozono nella regione artica; che l'aumento di radiazioni UV-B provocato dalla riduzione dello strato di ozono costituisce una grave minaccia per la salute umana e per l'ambiente; che è pertanto necessario adottare ulteriori provvedimenti al fine di tutelare adeguatamente la salute umana e l'ambiente;

Nono considerando

considerando che la crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbe dar luogo ad una sua più rapida eliminazione rispetto a quanto previsto dal protocollo di Montreal; che tale più rapida eliminazione è prevista anche da altre parti del protocollo; che, per taluni usi e applicazioni critici in agricoltura, l'eliminazione graduale del bromuro di metile può comportare gravi difficoltà tecniche od economiche; che in tali casi vanno previste deroghe per consentire la produzione e l'immissione sul mercato del bromuro di metile dopo la sua graduale eliminazione;

considerando che il significativo contributo del bromuro di metile alla riduzione dello strato di ozono, l'elevata tossicità di tale sostanza e la crescente disponibilità di sostanze alternative al bromuro di metile dovrebbero dar luogo ad una sua più rapida eliminazione rispetto a quanto previsto dal protocollo di Montreal; che tale più rapida eliminazione è prevista anche da altre parti del protocollo; che, per taluni usi e applicazioni critici in agricoltura, l'eliminazione graduale del bromuro di metile può comportare gravi difficoltà tecniche od economiche; che in tali casi vanno previste deroghe per consentire la produzione e l'immissione sul mercato del bromuro di metile dopo la sua graduale eliminazione; che, per garantire che le deroghe siano accordate soltanto in caso di usi effettivamente critici, è opportuno prevedere un meccanismo atto a controllare l'uso del bromuro di metile in tutta la Comunità;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando ottavo bis (nuovo)

considerando che anche successivamente all'eliminazione delle sostanze controllate la Commissione può, a determinate condizioni, accordare deroghe per usi essenziali; che si deve fare attenzione a che tali deroghe siano accordate principalmente per usi medici;

Considerando 11 bis (nuovo)

considerando che l'eliminazione delle sostanze controllate richiede il passaggio a nuove tecnologie o a prodotti alternativi; che ciò potrebbe costituire un onere, in particolare per le piccole e medie imprese (PMI); che gli Stati membri dovrebbero pertanto prevedere di fornire alle PMI forme di assistenza adeguate, in particolare per consentire loro di attuare i cambiamenti necessari;

Articolo 2 (nuova definizione)

Aggiungere dopo la definizione di «idrofluorocarburi» e prima della definizione di «materia prima»:

- per «nuove sostanze» si intendono le sostanze elencate all'allegato IA. La definizione comprende le sostanze sole o in miscuglio, vergini, recuperate, riciclate o rigenerate. Questa definizione non comprende le sostanze contenute in un manufatto diverso dal contenitore utilizzato per il trasporto o il magazzinaggio di dette sostanze, né le quantità trascurabili di una qualsiasi nuova sostanza risultante da una produzione fortuita od accidentale nel corso di un processo di fabbricazione o da una materia prima che non ha reagito;

Articolo 5, paragrafo 1, lettera d)

iii) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di schiume di poliuretano per elettrodomestici, di schiume flessibili di poliuretano laminate in superficie e di pannelli continui di poliuretano, tranne se questi due ultimi articoli sono usati per isolamento nel trasporto;

iii) dal 1° gennaio 2003, per la produzione di tutte le schiume;

iv) dal 1° gennaio 2004 per la produzione di tutte le schiume;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Articolo 5, paragrafo 6

La Commissione, dietro richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17, può autorizzare una deroga temporanea per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi in deroga al paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 3, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.

La Commissione, dietro richiesta di un'autorità competente di uno Stato membro e conformemente alla procedura stabilita all'articolo 17, può autorizzare una deroga limitata nel tempo per consentire l'uso e l'immissione sul mercato di idroclorofluorocarburi in deroga al paragrafo 1 e all'articolo 4, paragrafo 3, qualora sia dimostrato che, per un particolare uso, non sono disponibili o applicabili sostanze o tecnologie alternative, sotto il profilo tecnico ed economico.

Articolo 15

I clorofluorocarburi, i clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi contenuti in:

- apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria,
- apparecchiature contenenti solventi,
- sistemi di protezione anticendio ed estintori,
- schiume rigide,

vengono, se fattibile, recuperati per essere distrutti mediante tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, o per essere riciclati o rigenerati nel corso delle operazioni di manutenzione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate. Gli Stati membri possono definire i requisiti professionali minimi del personale di manutenzione.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i sistemi istituiti per il recupero delle sostanze controllate usate e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.

I clorofluorocarburi, i clorofluorocarburi completamente alogenati, gli halon, il tetracloruro di carbonio, l'1,1,1-tricloroetano, gli idrobromofluorocarburi e gli idroclorofluorocarburi contenuti in:

- apparecchiature di refrigerazione e di condizionamento d'aria,
- apparecchiature contenenti solventi,
- sistemi di protezione anticendio ed estintori,
- schiume rigide,

vengono, se fattibile, recuperati per essere distrutti mediante tecnologie approvate dalle parti o ogni altra tecnologia di distruzione accettabile dal punto di vista ambientale, o per essere riciclati o rigenerati nel corso delle operazioni di manutenzione delle apparecchiature o prima che tali apparecchiature siano smantellate o eliminate.

Le sostanze controllate destinate ad essere usate come refrigeranti o a fini di protezione anticendio non possono essere immesse sul mercato in contenitori monouso. Gli Stati membri promuovono, se del caso, la messa in opera di impianti di distruzione, di riciclaggio e di rigenerazione. Gli Stati membri definiscono i requisiti professionali minimi del personale di manutenzione.

Gli Stati membri notificano alla Commissione entro il 31 dicembre 2001 i sistemi istituiti per il recupero delle sostanze controllate usate e le quantità di sostanze controllate usate, recuperate, riciclate, rigenerate o distrutte.

PROPOSTA ORIGINARIA

La presente disposizione non pregiudica la direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾ del Consiglio relativa ai rifiuti, e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.

Articolo 19, paragrafo 2

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha sede, unendovi la motivazione della richiesta.

Articolo 19, paragrafo 3

Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento.

Articolo 19, paragrafo 5

La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in forza del presente articolo.

Articolo 20 bis (nuovo)

La Commissione adotta provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in forza del presente articolo.

PROPOSTA MODIFICATA

La presente disposizione non pregiudica la direttiva 75/442/CEE⁽¹⁾ del Consiglio relativa ai rifiuti, e le misure adottate in forza dell'articolo 2, paragrafo 2, di detta direttiva.

Quando invia una richiesta di informazioni ad un'impresa, la Commissione ne invia contemporaneamente copia all'autorità competente dello Stato membro sul cui territorio l'impresa ha sede.

Le autorità competenti degli Stati membri svolgono le indagini che la Commissione ritiene necessarie in forza del presente regolamento. Inoltre gli Stati membri sottopongono a controlli per campione le importazioni di sostanze controllate, trasmettendo alla Commissione sia i corrispondenti piani di campionamento sia i risultati dei controlli.

La Commissione adotta provvedimenti atti ad incentivare un adeguato scambio di informazioni e la cooperazione tra le autorità nazionali e tra queste ultime e la Commissione. La Commissione adotta le misure opportune per tutelare la riservatezza delle informazioni ottenute in forza del presente articolo.

CAPITOLO V BIS

NUOVE SOSTANZE

*Articolo 20 bis***Nuove sostanze**

1. La produzione, la messa in libera circolazione nella Comunità e il perfezionamento attivo, l'immissione sul mercato e l'uso delle sostanze indicate nell'allegato IA sono vietati.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

⁽¹⁾ GU L 194 del 25.7.1975, pag. 39.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

2. La Commissione presenta, se del caso, proposte intese ad includere nell'allegato IA sostanze che non sono controllate, ma di cui il gruppo di valutazione scientifico del protocollo di Montreal abbia accertato un significativo potenziale di riduzione dello strato di ozono, comprese proposte in merito ad eventuali deroghe al precedente paragrafo 1.

Allegato IA (nuovo)

NUOVE SOSTANZE

Bromoclorometano

Proposta modificata di decisione del Consiglio che istituisce un sistema di controllo delle emissioni medie specifiche di biossido di carbonio prodotte dalle autovetture nuove⁽¹⁾

(1999/C 83/03)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 58 def. — 98/0202 (SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 12 febbraio 1999)

⁽¹⁾ GU C 231 del 23.7.1998, pag. 6.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Primo considerando

considerando che la Comunità riconosce che la concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera deve essere stabilizzata ad un livello che eviti una pericolosa interferenza antropogenica con il sistema climatico;

considerando che la Comunità riconosce che la concentrazione di gas a effetto serra nell'atmosfera deve essere stabilizzata o ridotta a un livello che eviti una pericolosa interferenza antropica con il sistema climatico;

Considerando 3 bis

considerando che il protocollo di Kyoto prevede che le parti di cui all'allegato I del protocollo stesso abbiano compiuto entro il 2005 progressi dimostrabili nel conseguimento degli obiettivi prefissati;

Considerando 5 bis (nuovo)

considerando che qualsiasi accordo concluso con l'industria automobilistica dovrà essere oggetto di un'attenta verifica su base neutrale;

Considerando 5 ter (nuovo)

considerando che nella sua risoluzione del settembre 1998 il Parlamento europeo ha ricordato che esso stesso e il Consiglio avevano formulato congiuntamente un obiettivo di 120 g/km (5 litri/100 km per i motori a benzina e 4-5 litri/100 km per quelli a diesel) come valore medio delle emissioni di biossido di carbonio per il 2005 (o al massimo il 2010) e che tale obiettivo poteva essere conseguito soltanto se si creavano strumenti volti a fornire incentivi fiscali e se si predisponavano misure per la descrizione uniforme dei consumi medi di tutte le nuove autovetture;

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

Considerando 6 bis (nuovo)

considerando che, ai sensi della direttiva 80/1268/CEE, le emissioni specifiche di CO₂ vengono misurate solo per i veicoli della classe M1 e che la Commissione esaminerà quali altre classi di veicoli possono essere inserite ai sensi della direttiva 80/1268/CEE;

Considerando 7

considerando che è necessario stabilire le procedure di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di controllare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1995;

considerando che è necessario stabilire le procedure di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove commercializzate nella Comunità, allo scopo di controllare l'efficacia della strategia comunitaria di cui alla comunicazione della Commissione del 20 dicembre 1995; che i dati raccolti sono utili anche per verificare gli obblighi volontari concordati dall'Associazione dei costruttori europei di automobili con la Commissione per la riduzione delle emissioni di CO₂ delle autovetture;

Articolo 4, paragrafo 1

Ogni anno civile, gli Stati membri effettuano i calcoli seguenti, applicando i metodi descritti all'allegato III:

Ogni anno civile, gli Stati membri effettuano i calcoli seguenti, ripartiti per costruttore e complessivi per tutti i costruttori, applicando i metodi descritti all'allegato III:

Articolo 5

Gli Stati membri designano l'organismo responsabile della raccolta e della comunicazione dei dati di controllo e ne informano la Commissione entro il 31 luglio 2000.

Gli Stati membri designano le autorità competenti quale organismo responsabile della raccolta e della comunicazione dei dati di controllo e ne informano la Commissione entro il 31 luglio 2000.

Articolo 8

La Commissione presenta al Consiglio una relazione annuale basata sui dati di controllo comunicati dagli Stati membri.

La Commissione presenta al Consiglio e al Parlamento europeo una relazione annuale basata sui dati di controllo comunicati dagli Stati membri.

Allegato I

Per quanto riguarda l'attuazione di un sistema comunitario di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove, gli Stati membri rilevano un numero minimo di dati per ciascuna autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità. Vengono considerate soltanto le vetture a benzina e a motore diesel poiché si tratta degli unici combustibili contemplati dalla normativa comunitaria di omologazione dei veicoli.

Per quanto riguarda l'attuazione di un sistema comunitario di controllo delle emissioni specifiche di CO₂ delle autovetture nuove, gli Stati membri rilevano un numero minimo di dati per ciascuna autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità. Vengono considerate soltanto le vetture a benzina e a motore diesel poiché si tratta degli unici combustibili contemplati dalla normativa comunitaria di omologazione dei veicoli.

PROPOSTA ORIGINARIA

PROPOSTA MODIFICATA

1. Gli Stati membri rilevano e registrano i seguenti dati per ogni autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità:
- emissioni specifiche di CO₂ (g/km)
 - tipo di combustibile (ad esempio benzina, combustibile diesel)
 - costruttore
 - massa (kg)
 - potenza massima netta (kW)
 - cilindrata del motore (cm³).

1. Gli Stati membri rilevano e registrano i seguenti dati per ogni autovettura nuova immatricolata per la prima volta nella Comunità:
- emissioni specifiche di CO₂ (g/km)
 - tipo di combustibile (ad esempio benzina, combustibile diesel)
 - costruttore
 - massa (kg)
 - lunghezza × larghezza (vale a dire le dimensioni del veicolo)
 - potenza massima netta (kW)
 - cilindrata del motore (cm³).

Allegato III punto 4

4. Ripartizione delle autovetture nuove in base alle emissioni di CO₂

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO₂: <60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, >300 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile.

4. Ripartizione delle autovetture nuove in base alle emissioni di CO₂

Per ciascuna delle seguenti categorie di emissioni di CO₂: <60, 60-80, 81-100, 101-120, 121-140, 141-160, 161-180, 181-200, 201-250, 251-300, 301-350, 351-450, >450 g/km, deve essere registrato il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile.

Allegato III, punto 5

5. Ripartizione delle autovetture nuove in base alla massa

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: 650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550, 1 551-1 750 e >1 750 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture alimentate con un determinato tipo di combustibile, la massa media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

5. Ripartizione delle autovetture nuove in base alla massa

Per ciascuna delle seguenti categorie di massa: <650, 650-750, 751-850, 851-950, 951-1 050, 1 051-1 150, 1 151-1 250, 1 251-1 350, 1 351-1 550, 1 551-1 750, 1 751-2 000, 2 001-2 250, 2 251-2 500, 2 501-2 800 e >2 800 kg, devono essere registrati il numero delle autovetture alimentate con un determinato tipo di combustibile, la massa media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

Allegato III, punto 6

6. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla potenza netta massima

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: <30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170 e >180 kW, deve essere registrato il numero delle autovetture

6. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla potenza netta massima

Per ciascuna delle seguenti categorie di potenza netta massima: <30, 30-40, 41-50, 51-60, 61-70, 71-80, 81-90, 91-100, 101-110, 111-120, 121-130, 131-140, 141-150, 151-160, 161-170, 171-180, 181-200, 201-250, 251-300 e >300 kW, devono

PROPOSTA ORIGINARIA

di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile, la potenza massima netta media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

PROPOSTA MODIFICATA

essere registrati il numero delle autovetture di nuova immatricolazione alimentate con un determinato tipo di combustibile, la potenza massima netta media dei veicoli, nonché le emissioni medie specifiche di CO₂.

Allegato III, punto 7

7. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: <700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200, 1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401-1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000, 2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, e >3 000 cm³, si registra il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con uno stesso tipo di combustibile, la cilindrata media di questi veicoli e le emissioni medie specifiche di CO₂.

7. Ripartizione delle autovetture di nuova immatricolazione in base alla cilindrata dei veicoli

Per ciascuna delle seguenti categorie di cilindrata del motore: <700, 700-800, 801-900, 901-1 000, 1 001-1 100, 1 101-1 200, 1 201-1 300, 1 301-1 400, 1 401-1 500, 1 501-1 600, 1 601-1 700, 1 701-1 800, 1 801-1 900, 1 901-2 000, 2 001-2 100, 2 101-2 200, 2 201-2 400, 2 401-2 600, 2 601-2 800, 2 801-3 000, 3 001-3 500, 3 501-4 500, e >4 500 cm³, si registra il numero di autovetture di nuova immatricolazione alimentate con uno stesso tipo di combustibile, la cilindrata media di questi veicoli e le emissioni medie specifiche di CO₂.

Proposta modificata di direttiva del Consiglio concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente naturale⁽¹⁾

(1999/C 83/04)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

COM(1999) 73 def. — 96/304 (SYN)

(Presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 189 A, paragrafo 2, del trattato CE il 22 febbraio 1999)

⁽¹⁾ GU C 129 del 25.4.1997, pag. 14.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Primo considerando

considerando che l'articolo 130 R del trattato stabilisce che la politica ambientale della Comunità contribuisce a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse ambientali e che essa è fondata sul principio della precauzione; che ciò richiede tra l'altro un'adeguata integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e nei programmi che gli Stati membri adottano nell'ambito del processo decisionale in materia di assetto del territorio allo scopo di istituire il quadro per le successive autorizzazioni dei progetti [in particolare per quelle cui si applica la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾];

considerando che l'articolo 130 R del trattato stabilisce che la politica ambientale della Comunità contribuisce a perseguire gli obiettivi della salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente, della protezione della salute umana e dell'utilizzazione accorta e razionale delle risorse ambientali e che essa è fondata sul principio della precauzione; che ciò richiede tra l'altro un'adeguata integrazione delle considerazioni ambientali nei piani e nei programmi che gli Stati membri preparano e adottano per istituire il quadro per le future autorizzazioni dei progetti [in particolare per quelli cui si applica la direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati⁽²⁾];

Considerando primo bis (nuovo)

considerando che lo sviluppo sostenibile, che rappresenta un obiettivo fondamentale della Comunità, dipende da una corretta gestione delle risorse naturali e dal mantenimento dell'equilibrio dei diversi ecosistemi, in modo tale che le esigenze della generazione attuale siano soddisfatte senza compromettere la capacità delle future generazioni di far fronte alle proprie esigenze;

Secondo considerando

considerando che la presente direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente attraverso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 R, paragrafo 1 ed ha natura procedurale in quanto stabilisce una procedura di valutazione ambientale che l'autorità competente deve seguire prima di prendere la decisione finale in materia di piani e programmi che possono avere un impatto ambientale;

considerando che la presente direttiva mira a garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e un progresso verso lo sviluppo sostenibile attraverso il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 130 R, paragrafo 1 e ha natura procedurale in quanto stabilisce una procedura minima di valutazione ambientale che l'autorità competente deve seguire prima di prendere la decisione finale in materia di piani e programmi che possono avere un impatto ambientale;

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

⁽²⁾ GU L 175 del 5.7.1985, pag. 40.

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Considerando terzo bis (nuovo)

considerando che l'adozione di procedure di valutazione ambientale a livello di piano e programma andrà a vantaggio del mondo imprenditoriale, in quanto fornisce un quadro più coerente in cui operare, e contribuirà a soluzioni economicamente più efficienti o efficaci sotto il profilo dei costi, inserendo una più ampia gamma di fattori nel processo decisionale;

Quinto considerando

considerando che i diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri sono carenti poiché non si applicano a tutti i piani e i programmi principali che fissano il quadro delle successive decisioni d'autorizzazione dei progetti e poiché non sempre prevedono le norme procedurali minime necessarie ad assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente;

considerando che i diversi sistemi di valutazione ambientale operanti negli Stati membri sono carenti poiché non si applicano a tutti i piani e i programmi principali che fissano il quadro per le future decisioni d'autorizzazione dei progetti e poiché non sempre prevedono le norme procedurali minime necessarie ad assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente;

Settimo considerando

considerando che occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro generale per la valutazione ambientale che ponga rimedio alle suddette carenze e contribuisca al perseguimento degli obiettivi indicati dal trattato per l'ambiente naturale;

considerando che occorre pertanto intervenire a livello comunitario in modo da fissare un quadro minimo per la valutazione ambientale che ponga rimedio alle suddette carenze e contribuisca al perseguimento degli obiettivi indicati dal trattato per l'ambiente naturale;

Nono considerando

considerando che i piani e i programmi da valutare ai sensi della presente direttiva sono quelli adottati nell'ambito del processo decisionale in materia di assetto del territorio allo scopo di istituire il quadro per le successive autorizzazioni dei progetti, compresi i piani e i programmi strategici adottati nei settori dell'energia, dei rifiuti, delle risorse idriche, dell'industria (inclusa l'estrazione di minerali), delle telecomunicazioni, nonché alcuni piani e programmi relativi alle infrastrutture dei trasporti;

considerando che i piani e i programmi da valutare ai sensi della presente direttiva sono quelli preparati e adottati dagli Stati membri per istituire il quadro per le future autorizzazioni dei progetti, compresi i piani e i programmi strategici adottati nei settori dell'energia, dei rifiuti, delle risorse idriche, dell'industria (inclusa l'estrazione di minerali), delle telecomunicazioni, del turismo, nonché alcuni piani e programmi relativi alle infrastrutture dei trasporti, all'assetto del territorio o alla destinazione del suolo;

Considerando undicesimo bis (nuovo)

considerando che, visto che la qualità della dichiarazione ambientale è un fattore importante per il successo e l'utilità della valutazione ambientale, gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale maniera essi garantiscono la qualità della suddetta dichiarazione ambientale;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Dodicesimo considerando

considerando che allo scopo di assicurare la trasparenza del processo decisionale nonché la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le principali autorità e/o gli enti responsabili per l'ambiente naturale e la popolazione siano consultati durante la valutazione dei piani e dei programmi;

considerando che allo scopo di assicurare la trasparenza del processo decisionale nonché la completezza e l'affidabilità delle informazioni su cui poggia la valutazione, occorre stabilire che le autorità e/o gli enti responsabili per l'ambiente naturale e la popolazione siano consultati durante la valutazione dei piani e dei programmi e che vengano fissate scadenze adeguate per consentire un lasso di tempo sufficiente per le consultazioni, compresa la presentazione di osservazioni;

Quattordicesimo considerando

considerando che i risultati della valutazione devono essere presi in considerazione dall'autorità competente prima che il piano o programma venga adottato o presentato per l'approvazione legislativa, fermo restando che il potere di valutazione e la decisione finale spettano unicamente a detta autorità;

considerando che i risultati della valutazione devono essere presi in considerazione dall'autorità competente, in particolare apportando al piano o al programma le modifiche che ritiene necessarie prima che il piano o programma venga adottato o presentato per l'approvazione legislativa, fermo restando che il potere di valutazione e la decisione finale spettano unicamente a detta autorità;

Quindicesimo considerando

considerando che l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva devono essere esaminate sette anni dopo la sua entrata in vigore;

considerando che l'applicazione e l'efficacia della presente direttiva devono essere esaminate dalla Commissione per la prima volta cinque anni dopo la sua entrata in vigore, e successivamente ogni sette anni;

Articolo 1

La presente direttiva ha l'obiettivo di fornire un elevato livello di protezione dell'ambiente procurando che venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi e che i relativi risultati vengano presi in considerazione all'atto della preparazione e adozione di tali piani e programmi.

La presente direttiva ha l'obiettivo di assicurare un elevato livello di protezione dell'ambiente e un progresso verso lo sviluppo sostenibile, procurando che, ai sensi della presente direttiva, venga effettuata la valutazione ambientale di determinati piani e programmi che possono avere un impatto ambientale.

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva:

- a) i termini «piano» e «programma»
- i) si riferiscono unicamente ai piani e ai programmi di assetto territoriale
- che sono preparati e adottati da un'autorità competente oppure predisposti da un'autorità competente per essere approvati mediante atto legislativo e

Ai fini della presente direttiva:

- a) i termini «piani» e «programmi»
- i) si riferiscono ai piani e ai programmi
- che sono preparati e adottati da un'autorità competente oppure predisposti da un'autorità competente per essere approvati mediante atto legislativo, e

TESTO ORIGINALE

- che rientrano nel processo decisionale relativo all'assetto territoriale, e costituiscono il quadro per le successive decisioni d'autorizzazione, e
- che contengono disposizioni concernenti la natura, le dimensioni, l'ubicazione o le modalità di gestione dei progetti;

ii) comprendono le modifiche dei piani e programmi di cui alla lettera i).

Questa definizione comprende piani e programmi di assetto territoriale in settori quali i trasporti (compresi corridoi di trasporto, strutture portuali e aeroporti), energia, gestione dei rifiuti, gestione delle risorse idriche, industria (compresa l'estrazione di risorse minerarie), telecomunicazioni e turismo;

b) il termine «autorità competente» indica l'autorità designata dagli Stati membri per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva;

c) il termine «autorizzazione» indica la decisione dell'autorità competente che conferisce al committente il diritto di realizzare un progetto;

...

e) il termine «valutazione ambientale» indica la redazione di una dichiarazione di impatto ambientale, la realizzazione delle consultazioni, nonché la valutazione dei rispettivi risultati in conformità degli articoli da 5 a 8.

TESTO MODIFICATO

- che istituiscono un quadro per le future decisioni di autorizzazione dei progetti facendo riferimento all'ubicazione oltre che, tra le altre informazioni, alla natura, alle dimensioni o alle modalità di gestione dei progetti;

ii) comprendono le modifiche dei piani e programmi di cui alla lettera i).

Questa definizione comprende piani e programmi in settori quali i trasporti (compresi corridoi di trasporto, strutture portuali e aeroporti), l'energia, la gestione dei rifiuti, la gestione delle risorse idriche, l'industria (compresa l'estrazione di risorse minerarie), le telecomunicazioni, il turismo, l'assetto territoriale e la destinazione dei suoli;

b) il termine «autorità competente» indica l'autorità o le autorità designate dagli Stati membri per assolvere i compiti derivanti dalla presente direttiva;

c) il termine «autorizzazione» indica la decisione che conferisce al committente il diritto di realizzare un progetto;

...

e) il termine «valutazione ambientale» indica la redazione di una dichiarazione di impatto ambientale, la realizzazione delle consultazioni, la valutazione della dichiarazione ambientale e dei risultati delle consultazioni nel processo decisionale e le informazioni nel processo decisionale e le informazioni sulla decisione in conformità degli articoli da 5 a 9;

e bis) il termine «dichiarazione ambientale» indica una dichiarazione contenente le informazioni prescritte all'articolo 5 e nell'allegato.

Articolo 4, paragrafo 4 ter (nuovo)

4 ter. L'autorità competente mette a disposizione della popolazione interessata una dichiarazione che precisi come e per quali motivi il piano o il programma sono stati esentati, ai sensi del paragrafo 3 o del paragrafo 4;

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

Articolo 5

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 4, sia necessaria una valutazione ambientale, l'autorità competente deve redigere una dichiarazione ambientale che contenga le informazioni prescritte nell'allegato.

2. Le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale di cui al paragrafo 1 sono tanto dettagliate quanto ragionevolmente necessarie al fine di valutare gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sull'uomo, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale, tenuto conto del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nel processo decisionale e della misura in cui taluni aspetti possono essere più adeguatamente valutati in altre fasi di detto processo.

...

4. La dichiarazione ambientale comprende una sintesi non tecnica delle informazioni in essa contenute.

1. Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 4 e al fine di raggiungere gli obiettivi fissati nell'articolo 1, sia necessaria una valutazione ambientale, l'autorità competente redige una dichiarazione ambientale che contenga le informazioni prescritte nell'allegato.

2. Nella dichiarazione ambientale vengono individuati, descritti e valutati adeguatamente gli effetti significativi, diretti e indiretti, dell'attuazione del piano o del programma sulle persone, la fauna, la flora, il suolo, l'acqua, l'aria, il clima, il paesaggio, i beni materiali e il patrimonio culturale, oltre che le interazioni tra tali fattori.

2 bis. Le informazioni contenute nella dichiarazione ambientale di cui al paragrafo 1 sono tanto dettagliate quanto ragionevolmente necessario, tenuto conto del livello di dettaglio del piano o del programma, della fase in cui si trova nel processo decisionale e del fatto che taluni aspetti sono più adeguatamente valutati in altre fasi di detto processo.

Articolo 6, paragrafo 2

2. Alle autorità e/o agli enti responsabili per l'ambiente naturale e alla popolazione interessata deve essere data l'opportunità di esprimere il proprio punto di vista sul progetto di piano o programma e la dichiarazione di impatto ambientale che lo accompagna prima dell'adozione o della presentazione per l'approvazione legislativa.

2. Alle autorità e/o agli enti responsabili per l'ambiente naturale e alla popolazione interessata deve essere data l'opportunità e scadenze adeguate che garantiscano un tempo sufficiente per esprimere il proprio punto di vista sul progetto di piano o di programma e sulla dichiarazione di impatto ambientale che lo accompagna prima dell'adozione o della presentazione per l'approvazione legislativa del piano o del programma in questione.

Articolo 8

Prima di adottare il piano o programma o di presentarlo per l'approvazione legislativa, l'autorità competente prende in considerazione la dichiarazione ambientale redatta ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 ed i risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7. L'autorità competente può apportare al piano o programma le

In fase di preparazione o prima di adottare o di presentare il piano o programma o di presentarlo per l'approvazione legislativa, l'autorità competente in materia prende in considerazione la dichiarazione ambientale redatta ai sensi dell'articolo 5, i pareri espressi ai sensi dell'articolo 6 e i risultati delle consultazioni avviate ai sensi dell'articolo 7. L'autorità competente può appor-

TESTO ORIGINALE

TESTO MODIFICATO

modifiche che ritiene necessarie in base alla dichiarazione ambientale, ai pareri e alle consultazioni.

tare al piano o programma le modifiche che ritiene necessarie in base alla dichiarazione ambientale, ai pareri e alle consultazioni.

Articolo 11, paragrafi 2 e 3

2. Sette anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia una relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio.

2. Cinque anni dopo l'entrata in vigore della presente direttiva, la Commissione invia una prima relazione sulla sua applicazione ed efficacia al Parlamento europeo e al Consiglio. Successivamente viene elaborata una relazione di valutazione ogni sette anni.

3. Qualora dalla relazione di cui al paragrafo 2 ciò risulti opportuno, la Commissione presenta al Consiglio una proposta di modifica della direttiva.

3. Qualora dalla relazione di cui al paragrafo 2 ciò risulti opportuno, la Commissione presenta al Consiglio proposte di modifica della direttiva.

Articolo 12

1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 31 dicembre 1999. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate.

1. Gli Stati membri adottano le misure legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro due anni dalla sua entrata in vigore. Gli Stati membri informano immediatamente la Commissione in merito alle misure adottate.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento al tempo della loro pubblicazione ufficiale. La procedura per tale riferimento è stabilita dagli Stati membri.

Le misure adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono accompagnate da tale riferimento al tempo della loro pubblicazione ufficiale. La modalità di tale riferimento è stabilita dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione i tipi di piani e programmi che essi sottopongono a valutazione ambientale ai sensi della presente direttiva.

1 bis. Gli Stati membri comunicano alla Commissione in quale maniera essi garantiscono la qualità della dichiarazione ambientale.

2. Entro due anni dall'entrata in vigore della presente direttiva gli Stati membri comunicano alla Commissione un elenco indicativo dei tipi di progetti e programmi che essi intendono sottoporre a una valutazione ambientale in conformità con la presente direttiva.

Entro tale data la Commissione mette a disposizione degli Stati membri tale elenco.

Allegato

Informazioni sui seguenti punti:

Informazioni sui seguenti punti:

a) il contenuto del piano o del programma e i suoi obiettivi principali;

a) il contenuto del piano o del programma e i suoi obiettivi principali;

TESTO ORIGINALE

- b) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma;
- c) qualsiasi problema ambientale rilevante ai fini del piano o del programma, ivi compresi, in particolare, quelli relativi a qualsiasi area di particolare importanza ambientale, quali quelle designate ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE⁽¹⁾ e 92/43/CEE;
- e) i probabili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma;
- f) ogni possibile alternativa per conseguire gli obiettivi del piano o programma presi in considerazione durante la sua elaborazione (ad esempio sviluppi alternativi o ubicazioni alternative) e le ragioni che hanno portato all'esclusione di tali alternative;
- g) le misure previste per impedire, ridurre e ove possibile compensare gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma;

TESTO MODIFICATO

- b) una descrizione dell'«opzione zero» e delle ragionevoli alternative (ad esempio sviluppi alternativi o ubicazioni alternative), comprese le eventuali modifiche o misure per ridurre effetti negativi prese in considerazione, al fine di raggiungere gli obiettivi del piano o del programma;
- c) le caratteristiche ambientali di tutte le aree che possono essere significativamente interessate dal piano o dal programma e dalle eventuali alternative ragionevoli ivi comprese, in particolare, quelle relative a qualsiasi area di particolare importanza ambientale, quali le aree designate ai sensi delle direttive del Consiglio 79/409/CEE⁽¹⁾ e 92/43/CEE, o che possiedono i requisiti per essere designate;
- d) eventuali problemi ambientali rilevanti ai fini del piano o del programma o delle ragionevoli alternative;
- e) i probabili impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma, e delle ragionevoli alternative, compresi quelli sulle aree di cui alla lettera c), incluso l'esame degli effetti secondari, cumulativi, sinergici, a breve, medio e lungo termine, permanenti e temporanei, positivi e negativi;
- g) le misure previste per impedire, ridurre e compensare nel modo più completo possibile gli impatti ambientali significativi derivanti dall'attuazione del piano o programma;
- h bis) una dichiarazione che illustri il modo in cui è stata effettuata la valutazione e i motivi per la mancata adozione delle alternative prese in considerazione;
- h ter) una sintesi non tecnica delle informazioni fornite ai sensi delle precedenti lettere.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.

⁽¹⁾ GU L 103 del 25.4.1979, pag. 1.